

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 111-40122/2010

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, N. 59

Impresa: **Troglia Gamba Giovanna Franca**
Impianto di: **Borgofranco d'Ivrea**
Sede Legale e: **via Fossale 3,**
Operativa: **10013 - Borgofranco d'Ivrea**
C.F.: **TRGGNN63T70C722V**
Posizione SIA: **018507**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata Integrated Pollution Prevention and Control (di seguito abbreviato in IPPC), disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la direttiva n. 96/61/CE citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, e che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;
- il D.Lgs. 59/05 è stato abrogato dal D.Lgs. 128/2010, che ha integrato la disciplina dei procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale all'interno del T.U. Ambientale D.Lgs. 152/06; i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 sono però conclusi ai sensi del D.Lgs. 59/05;
- il termine del 30 ottobre 2007 stabilito dall'art. 5, comma 18, D.Lgs 59/05, è stato sostituito con il termine del 31 marzo 2008 dalla L. 19 dicembre 2007, n. 243 (G.U. 27 dicembre 2007 n.299), conversione del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso

l'Institute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*);

- con le DD.G.P. n. 125-39349 del 17/02/2004, n. 238-60870 del 02/03/04, n. 663-358472 del 23/11/2004 e n. 37-13071 del 31/01/2006, è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale, da parte dei gestori degli impianti ricadenti in IPPC;

VISTA:

- la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 07/07/2005 (prot. n. 336887) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'Impresa Troglia Gamba Giovanna Franca per l'impianto sito nel Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) in via Fossale 3, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:
 - o Codice 6.6 (b) - *Impianti per l'allevamento intensivo con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*;

RILEVATO CHE:

- presso il sito in oggetto era precedentemente svolto l'allevamento di bovini; l'azienda Troglia ha rilevato il complesso nel 2001 e dall'anno successivo ha iniziato l'attività di allevamento di suini;
- a seguito delle verifiche svolte in fase di istruttoria preliminare, è emersa la volontà dell'impresa di ristrutturare le stalle già presenti ai fini di aumentare la consistenza di suini dell'allevamento, mediante l'adeguamento funzionale delle strutture esistenti; in conseguenza di tale ampliamento, l'impianto sarebbe rientrato nell'allegato A2 n. 17 lett. b) della l.r. n. 40/98 "impianti per l'allevamento intensivo con più di 3000 posti per suini da produzione di oltre 30 kg";
- il progetto di adeguamento funzionale doveva quindi essere sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge regionale 40/98;
- il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stato pertanto sospeso in attesa della conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, come previsto dal art. 12, c. 5 del D.lgs. 59/05;
- l'impresa ha presentato la specifica domanda per sottoporre il progetto di adeguamento funzionale delle strutture esistenti alla fase di verifica della procedura di VIA, secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 40/98;
- alla conclusione della fase di verifica, il progetto di adeguamento funzionale è stato assoggettato alla fase di valutazione della procedura di VIA;
- con D.G.P. n.1025-33652/2010 del 29/09/2010, la Giunta Provinciale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di adeguamento funzionale dell'allevamento;

ESAMINATO:

- la documentazione tecnica acquisita agli atti comprendente le informazioni richieste al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05;
- l'ultima comunicazione presentata dall'impresa ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/2007 in data 26/05/2010, ai fini della gestione degli effluenti zootecnici;

CONSIDERATO:

- che l'istruttoria per il rilascio dell'AIA è stata espletata congiuntamente con il Servizio competente alla valutazione della compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/98, partecipando alle valutazioni tecniche e alla conferenza dei servizi svolte nell'ambito del procedimento di VIA;
- il confronto delle tecniche adottate nell'impianto con quelle descritte nei seguenti documenti di riferimento:
 - il Reference Document on Best Available Techniques (BRef) in the Intensive Livestock Farming relativo agli allevamenti intensivi adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Luglio 2003;
 - le linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 6.6 (D.M.A. 29/01/2007 S.O. n. 127 alla G.U. n. 125 del 31/05/2007);
 - il codice di buona pratica agricola;
- che per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 7, comma 3 del D.Lgs n.59/05;
- che per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, in riferimento ai requisiti di controllo delle emissioni contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si può tenere conto dei costi e benefici, come indicato all'art. 7, comma 6 del D.Lgs n.59/05.

RILEVATO CHE:

- l'impresa non è titolare di altre autorizzazioni di tipo ambientale sostituite dal presente provvedimento;
- ai sensi del Regolamento 10/R/2007, l'impianto deve essere considerato come azienda ricadente in zona vulnerabile in quanto più del 25% della superficie agricola utilizzata ricade in zone vulnerabili ai nitrati;
- il gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente;
- il gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "il Giornale del Piemonte" in data 5/08/2005;



- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- per le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera dovute alle fasi di allevamento dei suini, allo stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici si sono assunti quale riferimento i valori riportati nell'allegato B;
- il gestore dell'Impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

VALUTATO CHE:

- l'impresa ha, in parte, adeguato le proprie tecniche impiantistiche e le proprie strutture per ovviare alle criticità evidenziate nel corso del procedimento istruttorio;
- a seguito delle osservazioni emerse nel corso della conferenza dei servizi del 14/04/2010, l'impresa ha modificato il progetto di adeguamento delle strutture di stoccaggio inizialmente proposto; il progetto presentato con le integrazioni ricevute in data 25/06/2010 permette di garantire una migliore gestione degli effluenti zootecnici, rispondente a quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi;
- la realizzazione degli interventi descritti nella documentazione progettuale presentata dall'impresa nelle ultime integrazioni, e in particolare la realizzazione delle nuove strutture di stoccaggio dei liquami, soddisfa i requisiti relativi alla gestione degli effluenti zootecnici richiesti dalla normativa e dal codice di buona pratica agricola;
- dalla comunicazione presentata ai sensi del Regolamento 10/R/2007 risultano rispettati i requisiti richiesti dallo stesso regolamento ai fini della gestione degli effluenti zootecnici;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, mediante il completamento degli interventi in progetto, l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti del D.Lgs. 59/05 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

CONSTATATO CHE:

- il D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128, entrato in vigore in data 25/08/2010 e che ha modificato il D.Lgs. 152/06 e ha abrogato il D.lgs. 59/05, all' art. 4, c.5. prevede che *"Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto sussistano le condizioni per autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 59/05, l'Impresa Troglia Gamba Giovanna Franca, all'esercizio delle attività IPPC:

- *Codice 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);*

presso l'impianto sito nel Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) in via Fossale 3 (TO);

- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 59/05, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 59/05, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

Attesa la pronuncia di compatibilità ambientale formulata con D.G.P. n.1025-33652/2010 del 29/09/2010

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, all'Impresa Troglia Gamba Giovanna Franca, per l'Impianto di via Fossale 3 nel Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO), per l'esercizio delle attività IPPC:
 - o *Codice 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);*
2. di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 59/05;
3. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05, ha durata di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
5. che, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'impianto IPPC, al momento della cessazione definitiva delle attività;
6. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'Impianto;

EVIDENZIA

1. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
2. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
3. che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
4. che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
5. che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
6. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO), all'A.R.P.A. Piemonte e all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 novembre 2010

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'aria
Dott. Francesco Pavone

ALLEGATO A
1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Codice attività IPPC

6.6 b)	IMPIANTI PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO CON PIÙ DI 2000 POSTI SUINI DA PRODUZIONE > 30 KG
---------------	--

Il ciclo produttivo consiste nell'accrescimento dei suini dal peso di 7-8 kg (lattonzoli) fino al peso di 160-165 kg (suino grasso da salumificio). Il ciclo ha una durata media di 250 giorni.

Il ciclo di ingrasso è praticato a bande, cioè in ogni ricovero sono introdotti animali in tempi diversi, pertanto all'interno del complesso le stalle ospitano animali di peso diverso.

La prima fase di accrescimento degli animali (svezzamento), dai 7 kg ai 30 kg di peso, avviene in un ricovero con stabulazione in parte su lettiera e in parte su pavimento fessurato, e dura circa 60gg. Nella seconda fase, gli animali sono trasferiti nelle stalle dedicate all'ingrasso, dove la stabulazione è in box con pavimento fessurato.

I capi in svezzamento non riescono ad alimentare i cicli di tutte le stalle da ingrasso, pertanto parte dei suinetti da ingrassare sono acquistati sul mercato da altre strutture di svezzamento. Il ciclo di allevamento è schematizzato nella fig. 1.




fig. 1: Schema del ciclo di allevamento

La tipologia delle strutture di stabulazione, la consistenza di stalla, il peso vivo mediamente presente nell'anno, la produzione di effluente zootecnico e le strutture di stoccaggio disponibili, sono riassunti nelle tabelle successive. L'azienda è considerata ricadente in zona vulnerabile ai nitrati in quanto la superficie agricola utilizzata (SAU) ricade per oltre il 25% in zona vulnerabile ai nitrati (ZVN).

Tutti i valori riportati si riferiscono alla consistenza massima potenziale delle strutture di allevamento. Per la consistenza effettiva si fa riferimento a quanto riportato nella Comunicazione 10/R che l'impresa deve presentare annualmente.

Tabella 1- Consistenza di stalla.

Categoria Capi	Posti capo potenziali ⁽¹⁾	Peso vivo medio del capo	Peso vivo medio presente in stalla ⁽¹⁾
Lattonzoli 7-30 kg	1636	18 kg	29,5 t
Suino grasso da salumificio 30-160 kg	3839	90 kg	345,5 t

Tabella 2- Dettaglio dei ricoveri animali

Ricoveri ⁽²⁾	Categoria capi	Tipo di stabulazione	N° capi presenti ⁽¹⁾
A1	Lattonzoli 7-30 kg	Box su lettiera	1272
		Box su pavimento totalmente fessurato	364
A	Suino grasso da salumificio 30 –160 kg	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna, su pavimento totalmente fessurato	376
B			680
C			719
D			776
E			584
F			704

Tabella 3- Produzione di effluenti

	Quantità ⁽¹⁾
Effluenti palabili (letame)	714 mc
Effluenti non palabili (liquami)	12784 mc

Tabella 4 – Strutture di stoccaggio effluenti non palabili (liquami)

Struttura di stoccaggio	Volume disponibile	Giorni di stoccaggio disponibili
Vasche sottopavimento interne ai ricoveri	5750 mc	
Vasca esterna a pareti verticali coperta	1577 mc	
Vasca esterna a pareti verticali scoperta in progetto	1600 mc	
Vasca esterna a pareti verticali scoperta in progetto	1600 mc	
TOTALE Stoccaggio liquami – situazione attuale (esistente)	7327 mc	209 gg (necessari 180 gg)
TOTALE Stoccaggio liquami comprese le vasche in progetto	10439 mc	298 gg (necessari 180 gg)

Tabella 5 – Strutture di stoccaggio effluenti palabili (letami)

Struttura di stoccaggio	Superficie/volume disponibili	Giorni di stoccaggio disponibile
Platea - in progetto la copertura	270 mq – circa 1100 mc	oltre 1 anno (necessario 90 gg)

Note alle tabelle:

- 1) Valori riferiti alla consistenza massima potenziale, riportata nella documentazione integrativa
- 2) Il riferimento è alla denominazione utilizzata in istanza

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI

2.1 Condizioni generali

- La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento alla **consistenza di stalla** dell'allevamento descritta nel precedente quadro tecnico, nonché alle tecniche impiantistiche e gestionali descritte nella documentazione presentata dall'azienda aggiornata sulla base delle diverse integrazioni ricevute.
- Il gestore deve integrare o modificare le tecniche impiantistiche e gestionali e i sistemi di monitoraggio e controllo proposti o già adottati, adeguandoli alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.
- Il gestore deve garantire all'Autorità competente al controllo la possibilità di accedere all'interno dell'insediamento al fine di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli.
- Devono essere rispettate le procedure adottate per prevenire l'inquinamento delle acque meteoriche nel rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R.
- I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto sono gestiti secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti.
- Le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti devono essere contrassegnate da apposita cartellonistica.
- Le aree scoperte devono essere mantenute sgombre da materiali potenzialmente dilavabili da parte delle acque meteoriche.
- Copia delle planimetrie dei ricoveri, della rete idrica e fognaria e delle aree di stoccaggio, presentate ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve essere presente presso l'impianto.
- Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs.59/05, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente la Provincia, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.

2.2 Gestione dei ricoveri

- Gli impianti devono essere mantenuti in efficienza ed eventuali guasti o malfunzionamenti prontamente riparati.
- Per la disinfezione dei locali devono essere rispettate le modalità di impiego e le cautele riportate sulle etichettature e sulle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.
- I consumi idrici ed elettrici dell'impianto devono essere monitorati e registrati almeno annualmente, mediante la lettura dei contatori presenti in azienda. Deve essere verificato il corretto funzionamento degli strumenti e la leggibilità della misura. I consumi di carburante devono essere registrati annualmente.
- Le opere attinenti la biosicurezza dell'allevamento devono essere realizzate e completate in accordo con i vigenti regolamenti sanitari e i competenti servizi veterinari. I dispositivi per la disinfezione dei mezzi e la rete di raccolta del liquido per la disinfezione devono essere realizzati in modo da evitare la dispersione dello stesso e la contaminazione del suolo. Il dispositivo che permette la raccolta separata delle acque meteoriche e del liquido per la disinfezione deve funzionare in modo automatico, senza la necessità dell'intervento di un operatore per la chiusura/apertura delle saracinesche. In alternativa, deve essere presente un sistema per impedire l'avvio della disinfezione fino a quando non sono correttamente regolate le saracinesche.

2.3 Gestione effluenti zootecnici

- La gestione degli effluenti zootecnici deve avvenire secondo quanto disciplinato dal Regolamento 10/R/2007 e dal Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. 19/04/1999).
- Il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere effettuato evitando l'imbrattamento delle strade.
- La distribuzione in campo dei liquami deve essere svolta mediante iniezione nel suolo, secondo le modalità descritte nella documentazione presentata. Tecniche di spandimento diverse sono ammesse se motivate dalla impossibilità di applicare la tecnica descritta, purché gli effluenti siano interrati possibilmente entro le successive **6 ore** dalla distribuzione e comunque non oltre le successive **12 ore**. È sempre vietato lo spandimento con getto a ventaglio o con modalità e/o in condizioni che possano generare la formazione e la dispersione di aerosol verso aree non interessate da attività agricola.
- La distribuzione degli effluenti zootecnici in campo deve avvenire possibilmente nelle prime ore del mattino in orari tali da arrecare il minor disagio possibile ai residenti nella vicinanza del luogo di spandimento.
- Ai fini di una corretta gestione della distribuzione degli effluenti e come anche previsto dal piano territoriale di coordinamento della Provincia, fatti salvi i terreni in conduzione diretta e i terreni attualmente in disponibilità per la distribuzione mediante accordi già sottoscritti, i nuovi terreni utilizzati per la distribuzione ai fini agronomici degli effluenti devono trovarsi entro 15 km di raggio dal centro aziendale.
- Gli accordi di asservimento devono essere redatti sulla base della modulistica predisposta dalla Regione Piemonte.
- Nell'ambito della sperimentazione sull'utilizzo dell'additivo per la riduzione dell'azoto prodotto dall'allevamento, devono essere registrate le quantità di prodotto impiegato. Gli esiti della sperimentazione, corredati dai metodi di valutazione e dalle eventuali analisi svolte sugli effluenti, devono essere comunicati appena disponibili, e in ogni caso al momento del primo rinnovo dell'autorizzazione.

2.4 Interventi di riduzione dell'impatto ambientale degli effluenti zootecnici.

- **Entro il 30/06/2011** deve essere completata la realizzazione e il collaudo delle nuove strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici e della rete di tubazioni necessaria per il convogliamento dei liquami alle vasche e della tettoia di copertura della platea, come da progetto allegato alle integrazioni ricevute in data 25/06/2010 (prot. 517364).
- Entro il **30/06/2011**, deve essere eseguita la manutenzione della vasca esistente e la verifica della tenuta da parte di un professionista abilitato. La vasca deve essere attrezzata con adeguati sistemi per l'immissione, il prelievo e la miscelazione del liquame, in grado di permettere il prelievo di un liquame con caratteristiche omogenee ed evitando il rischio di sversamenti accidentali.
- **Entro il 30/06/2011** deve essere completata la messa a dimora della barriera verde.
- **A far data dal 1/07/2011** la gestione dello stoccaggio effluenti zootecnici deve avvenire rispettando gli intendimenti tecnici e gestionali riportati nella documentazione integrativa del 25/06/2010. Nello specifico si evidenzia che il prelievo del liquame per lo spandimento in campo deve sempre avvenire dalle vasche di stoccaggio esterne, dopo aver garantito un tempo di maturazione del liquame di almeno 50 giorni senza la miscelazione con liquame fresco.
- La miscelazione del liquame deve avvenire solo al fine dell'omogeneizzazione al momento del prelievo per lo spandimento. La miscelazione deve essere svolta con sistemi sommersi.
- Il punto di immissione del liquame nelle vasche deve trovarsi sempre al disotto del pelo libero del liquame.

2.5 Registro delle fertilizzazioni

- Al fine di verificare l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti in Azienda, il Gestore deve compilare regolarmente il *Registro delle Fertilizzazioni* introdotto dall'art. 5 del Regolamento 10/R/2007.
- Il registro deve essere tenuto presso la sede legale dell'Azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire **entro 30 giorni** dall'utilizzo dei fertilizzanti (organici e chimici).

2.6 Registro di cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

- Il Gestore deve annotare in un registro, la cessione o acquisizione degli effluenti zootecnici, riportando la data in cui avviene la cessione o l'acquisizione, la tipologia di effluente ceduto/acquisito, la quantità, gli estremi del soggetto (azienda agricola o privato) che cede/acquisisce l'effluente zootecnico, come indicato nella tabella n. 4.
- Qualora l'azienda agricola che cede o acquisisce non sia tenuta ad effettuare la suddetta Comunicazione, nei casi contemplati dall'art. 3 c. 5bis del Regolamento 10/R, devono essere indicati la ragione sociale ed il CUAA.

Tabella n. 5: Registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Data gg/mm/aaaa	Tipo di effluente ceduto/acquisito	Quantità acquisita o ceduta (mc o t)	Cessione/acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che ritira o fornisce l'effluente zootecnico
			<u>Ad Azienda Agricola:</u> Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione	<u>A Privato:</u> Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso la sede legale dell'Azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

2.7 Gestione dei reflui domestici

I reflui domestici provengono dall'abitazione del custode dell'impianto e dai locali adibiti ad ufficio presso lo stesso fabbricato. In base al progetto presentato con le integrazioni del 25/06/2010, i reflui non sono scaricati, ma sono convogliati in una vasca interrata di raccolta e smaltiti periodicamente come rifiuti.

Si evidenzia che la soluzione proposta per la gestione dei reflui domestici è considerata accettabile solo nel caso non sia possibile realizzare lo scarico dei reflui nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e dalla L.R. 13/90.

Si riportano i dati progettuali della vasca di stoccaggio dei reflui e le prescrizioni per la gestione degli stessi.

Tabella n. 6: Modalità di gestione dei reflui domestici

Tipo di reflu	Reflu domestico	
Provenienza	Fabbricato di civile abitazione e locali a uso ufficio annessi all'allevamento	
Dati di progetto		
Quantità di reflu prodotto	400 litri/giorno	
Dimensioni della vasca di raccolta	24 mc	
Frequenza di svuotamento prevista	2 mesi	

- Le opere in progetto devono essere completate **entro il 30/06/2011**, rispettando le prescrizioni riportate ai punti successivi.
- La vasca di raccolta dei reflui deve avere caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo.
- La base della vasca di raccolta dei reflui deve essere posata ad almeno **1 m** di distanza dal livello piezometrico di massima escursione della falda. La vasca deve inoltre trovarsi ad almeno **10m** di distanza da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile e a distanza di almeno **50 cm** da muri di fondazione.
- **A far data dal 1/07/2011**, la gestione dei reflui civili deve avvenire secondo gli intendimenti tecnici e gestionali descritti nella documentazione presentata, e nel rispetto delle prescrizioni riportate ai punti successivi.

- La gestione e lo smaltimento dei reflui domestici deve avvenire secondo le modalità del deposito temporaneo di rifiuti e nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.
- Al fine di garantire adeguate misure di salvaguardia ambientale, ogni 10 anni dalla data di installazione della vasca deve essere verificata la tenuta da parte di un professionista abilitato.

2.8 Emissioni in atmosfera dall'attività di molitura dei cereali e preparazione dei mangimi

Presso l'impianto è svolta l'attività di molitura dei cereali (mais e orzo) per la produzione delle farine per l'alimentazione degli animali allevati. I molini presenti sono 2; le quantità macinate annualmente sono circa 1300 ton di granella di mais e 500 tonnellate di orzo, per una media di circa **50 q.li/giorno**.

I molini sono dotati di 4 filtri statici a manica aventi diametro di 200 mm e lunghezza di 2 metri per il trattenimento della farina. L'aria è espulsa all'interno del locale di macinazione. Non è presente un sistema di convogliamento dell'aria all'esterno.

Il materiale macinato viene trasferito tramite delle coclee dalle farinerie (silos di stoccaggio delle farine) al miscelatore dove avviene la miscelazione con gli altri componenti del mangime destinato agli animali.

Gestione e manutenzione degli impianti

- Per l'esercizio e la manutenzione dei molini devono essere rispettati gli intendimenti tecnici e gestionali descritti nella documentazione presentata e devono essere adottate le prescrizioni riportate ai punti seguenti.
- Al fine del contenimento delle emissioni, deve essere verificata e garantita:
 - l'integrità dei collegamenti tra le diverse parti dell'impianto per la molitura e la preparazione dei mangimi e dei sistemi di trasporto e convogliamento dei cereali e della farina;
 - l'efficienza dei filtri a manica;
- Devono essere effettuate a cura del gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con la cadenza riportata nel manuale del fornitore dell'impianto. Deve essere tenuta traccia **per almeno tre anni** degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui filtri a manica, riportando su un apposito registro la data e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli Enti preposti al controllo. Non sono prescritti autocontrolli sulle emissioni.
- Devono essere evitati accumuli di farine e residui della molitura che possano dare luogo ad emissioni polverulente.

3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ALLEVAMENTO

3.1 Principi generali

Le attività elencate nel seguito sono da considerare quale un manuale operativo di *Buone pratiche gestionali* che il Gestore deve rispettare al fine di verificare il buon andamento della conduzione aziendale, in ottica ambientale, attraverso l'annotazione in appositi registri ad uso del Gestore, allorché previsto.

In riferimento alle procedure di monitoraggio, qualora le attività siano definite "raccomandate" o "facoltative" vengono unicamente consigliate e non sono contestabili in caso di mancata adozione; gli autocontrolli indicati come fondamentali sono invece vincolanti.

I casi di malfunzionamento o le anomalie riscontrate, devono essere registrate, annotando gli interventi correttivi adottati, in particolare per le attività con livello di criticità elevato.

Tutte le registrazioni obbligatorie dovranno essere conservate presso la sede legale dell'allevamento, per almeno **cinque anni** (quando non specificato diversamente da altra normativa). Tutti i dati registrati potranno inoltre essere richiesti in copia in fase di rinnovo della presente autorizzazione.

Controlli programmati svolti dall'ARPA (art. 11 D.Lgs 59/05)

Gli accertamenti svolti dall'ARPA potranno essere integrati con i controlli svolti dalla Provincia sull'Azienda e sui terreni secondo le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del regolamento n. 10/R.

3.2 Piano di monitoraggi e controllo dei ricoveri

<i>Procedure di monitoraggio</i>	Periodicità	Registrazione: - Obbligatoria - Raccomandata - Facoltativa	Livello di criticità: - Elevato - Medio - Basso	Note
Decessi degli animali	Giornaliera	Obbl	M	Obbligatorio per norme veterinarie
Registrazione mangimi in ingresso	Mensile	Obbl	B	Obbligatorio per norme veterinarie.
Registrazione prodotti pulizia	Mensile	Rac	B	
Registrazione farmaci in ingresso	Giornaliera	Obbl	M	Obbligatorio per norme veterinarie
Efficienza delle tecniche di stabulazione	Giornaliera	Fac	E	
Verifica delle tecniche di rimozione degli effluenti zootecnici	Giornaliera	Racc	E	
Condizioni di funzionamento dei distributori idrici e dei contatori idrici	Giornaliera	Racc	E	
Condizioni strutturali dei locali	Annuale	Racc	M	
Condizioni operative dei sistemi di distribuzione e somministrazione dei mangimi	Giornaliera	Racc	B	
Consumi idrici	Annuale	Obbl	M	La lettura dai contatori dovrebbe avvenire con periodicità mensile
Consumi carburante uso agricolo	Annuale	Obbl	M	
Consumi elettrici	Annuale	Obbl	M	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	Annuale	Racc		Dove presenti
Pulizia dei piazzali	Giornaliera	Fac	M	

3.3 Piano di monitoraggi e controllo degli effluenti zootecnici

<i>Procedure di monitoraggio</i>	Periodicità	Registrazione: Fondamentale Raccomandata Facoltativa	Livello di criticità: - Elevato - Medio - Basso	Note
Analisi effluenti zootecnici	Annuale	Racc	M	Il monitoraggio delle caratteristiche degli effluenti può essere di aiuto nella scelta delle tecniche di gestione dell'allevamento.
Esiti dell'utilizzo dell'additivo per la riduzione dell'azoto	Annuale	Obbl		Si chiede di registrare i risultati ottenuti al fine di valutarli al momento dell'rinnovo dell'autorizzazione
Registrazione fertilizzazioni (reflui zootecnici e concimi chimici)	Entro 30 giorni	Obbl	E	
Registrazione cessioni/acquisizioni di effluenti zootecnici	Giornaliera	Obbl		
Condizioni di tenuta dei mezzi	Giornaliera	Rac	E	
Imbrattamento delle strade	Giornaliera	Fac	E	
Condizioni agronomiche delle coltivazioni	Stagionale	Racc	E	
Valutazione agronomica del PUA	Annuale	Obbl	M	Tale valutazione può essere desunta sulla base degli indici finali già previsti nel regolamento regionale 10R/2007

ALLEGATO B

Le emissioni diffuse in atmosfera dell'attività di allevamento provengono dalla stabulazione degli animali (ricoveri e stoccaggi interni), nonché dallo stoccaggio degli effluenti e dal loro spandimento.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Le emissioni diffuse, dovute all'allevamento e alla gestione degli effluenti zootecnici ivi prodotti, sono state calcolate con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

Tale software propone un elenco di tecniche di stabulazione, stoccaggio e spandimento dal quale sono state selezionate le tecniche maggiormente rispondenti a quelle utilizzate in Azienda, in base al criterio di equivalenza e affinità alla descrizione fornita nell'istanza o delle verifiche effettuate in sede di sopralluogo istruttorio.

Le emissioni delle tecniche in uso o proposte sono state confrontate con quelle che si otterrebbero se si utilizzassero sistemi che comportano la massima emissione di ammoniaca in atmosfera (cosiddetto sistema di riferimento), rispetto ai quali sono state infine valutate le percentuali di riduzione ottenute.

Si precisa che, sulla base della metodologia descritta nelle Linee Guida Ministeriali, le emissioni che si generano dalla gestione degli effluenti zootecnici, dopo la cessione al di fuori del piano di utilizzazione aziendale, sono di pertinenza dell'insediamento produttivo che li ritira.

Risultati

SITUAZIONE AUTORIZZATA

La situazione autorizzata considera gli adeguamenti proposti all'azienda e riportati nella presente autorizzazione, relativi in particolare agli stoccaggi esterni e alla tecnica di spandimento degli effluenti. Il calcolo è stato svolto sulla base della consistenza massima potenziale dichiarata dall'azienda. Le valutazioni si basano sulla situazione descritta nell'istanza presentata; le definizioni in tabella sono quelle utilizzate dal software NetIPPC. Nel calcolo non sono considerate le eventuali variazioni sulle emissioni di ammoniaca o metano legate all'uso di additivi negli effluenti. Tali valutazioni potranno essere approfondite sulla base di una maggiore disponibilità di informazioni.

Si riportano nel seguito i dati inseriti nel software per il calcolo:

- Altitudine: 248 m s.l.m. (pianura)
- Terreni in zona vulnerabile: 100%
- Stoccaggio dei liquami in vasche a pareti verticali (volume di stoccaggio 4700 m³)
- Tecnica di distribuzione dei liquami: 100% iniezione profonda.

Emissioni dalla fase di stabulazione

Ricovero	Categoria	Tipo stabulazione	N° capi	NH ₃ kg/anno	CH ₄ kg/anno
Tutti i ricoveri della fase di ingrasso	Suino pesante/grasso da salumificio (25-160 kg)	PTF e fossa di stoccaggio sottostante	3839	9519	47670
A1	Lattonzolo (6-25 kg)	Lettiera integrale (estesa a tutto il box)	1272	701	0
		In box a PTF e fossa di stoccaggio sottostante	364	201	753

Emissioni complessive

	RICOVERI	STOCCAGGIO	DISTRIBUZIONE	TOTALE
Ammoniaca (t/anno)	10,4	9,5	1,1	21,0
Metano (t/anno)	48,4	49,4	0	97,8

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Il confronto ai fini di valutare la potenziale riduzione delle emissioni, è stato fatto considerando la distribuzione dei liquami con la tecnica del largo raggio (gettone irrigatore o piatto deviatore).

Si riportano nel seguito i dati inseriti nel software per il calcolo:

- Altitudine: 248 m s.l.m. (pianura)
- Terreni in zona vulnerabile: 100%
- Stoccaggio dei liquami in vasche a pareti verticali (volume di stoccaggio 4700 m³)
- Tecnica di distribuzione dei liquami: 100% a largo raggio

Emissioni dalla fase di stabulazione

Invariate rispetto alla situazione autorizzata

Emissioni complessive

	RICOVERI	STOCCAGGIO	DISTRIBUZIONE	TOTALE
Ammoniaca (t/anno)	10,4	9,5	14,0	34,0
Metano (t/anno)	48,4	49,4	0	97,8

CONFRONTO DELLA SITUAZIONE DEFINITIVA AUTORIZZATA CON IL SISTEMA DI RIFERIMENTO

	RIFERIMENTO <i>ton/anno</i>	AUTORIZZATO <i>ton/anno</i>	VARIAZIONE OTTENUTA CON LE TECNICHE APPLICATE
Ammoniaca	34,0	21,0	-38%
Metano	97,8	97,8	0%